

Allegato "B" al Numero 154.778/42.647 di repertorio

NORME DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1. Costituzione e denominazione.

È costituito il Consorzio volontario, ai sensi di Legge e in particolare del D.Lgs. n. 61/2010 e del DM 16 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, denominato

CONSORZIO TUTELA MOSCATO DI SCANZO.

Ai sensi di legge, esso assume la qualifica di organizzazione interprofessionale a seguito del riconoscimento ministeriale.

Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione erga omnes per la denominazione tutelata è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge.

Articolo 2. Oggetto.

Il Consorzio esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi del vino D.O.C.G. Moscato di Scanzo, di cui al D.Lgs. n. 61/2010, art. 17, comma 1 e 4, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti.

A tal fine il Consorzio potrà svolgere ogni attività strumentale e funzionale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) istituire e distribuire un apposito marchio consortile, ai sensi di legge;

b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi, in quanto Organizzazioni Interprofessionali, dalla legislazione comunitaria e nazionale;

c) organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione, alla valorizzazione e alla commercializzazione dei prodotti recanti la denominazione Moscato di Scanzo D.O.C.G.;

d) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione Moscato di Scanzo D.O.C.G., l'attuazione delle politiche di salvaguardia e tutela della qualità del prodotto, contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto e svolgere attività di vigilanza, potendo anche, allo scopo:

- costituire, anche in convenzione con altri Consorzi, un laboratorio accreditato dall'Organismo pubblico per il rilascio ufficiale degli esami e analisi chimico-fisiche dei prodotti tutelati in grado di soddisfare e

garantire un servizio qualificato a tutti i produttori nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;

- istituire Commissioni di assaggio, per verificare che i prodotti prelevati nelle attività di vigilanza sul commercio, attraverso analisi chimico fisiche ed organolettiche, siano conformi ai disciplinari;
- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino della denominazione tutelata, prevalentemente nella fase del commercio;
- collaborare con l'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari in raccordo con la Regione Lombardia per elaborare ed attuare il programma di vigilanza;

e) espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale della produzione, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione e con gli organismi di controllo per i dati occorrenti;

f) coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e proporre le relative istanze ufficiali agli organi preposti;

g) svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione

occorrenti per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e recanti la denominazione Moscato di Scanzo, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo e alla impiantistica dei vigneti e delle vigne, tutelando il territorio anche vigilando sulle aree di particolare pregio;

h) istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici ai sensi di legge;

i) svolgere, anche seguendo le direttive del ministero competente, attività a livello legale e amministrativo, per assicurare la salvaguardia della denominazione Moscato di Scanzo dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;

l) curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine e fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende e ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione del Moscato di Scanzo D.O.C.G., e curare la realizzazione di prodotti editoriali in proprietà a carattere tecnico, divulgativo ed

informativo con i relativi diritti d'autore, su qualsiasi supporto o piattaforma tecnologica;

m) collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all'educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici;

n) fornire supporto logistico ed organizzativo per eventi dedicati alla promozione ed alla valorizzazione della denominazione Moscato di Scanzo D.O.C.G.

o) partecipare, aderire e collaborare con altri Consorzi, Organismi, Società o Enti di qualsiasi natura aventi finalità analoghe o complementari;

p) stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all'estero;

q) svolgere attività per la valorizzazione e promozione del vino Moscato di Scanzo, partecipando ai relativi bandi di accesso ed incaricandosi dei relativi compiti;

r) favorire sinergie nella presentazione dell'immagine del vino di cui all'art. 1 e dei prodotti agro-alimentari tipici del Comune di Scanzorosciate, in abbinamento allo stesso vino;

s) esercitare, con le dovute autorizzazioni del caso, le funzioni e le attività di cui all'art. 17, comma 4, del

D.Lgs. n. 61/2010 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione di competenza, anche se non aderenti.

Articolo 3. Durata.

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4. Sede.

Il Consorzio ha sede legale a Scanzorosciate (BG).

L'Organo amministrativo può trasferire la sede nell'ambito del territorio comunale.

L'Organo amministrativo può altresì istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

TITOLO II

REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Articolo 5. Soci.

Possono far parte del Consorzio i viticoltori, vinificatori e imbottiglieri, singoli o associati, le cui aziende, poderi e attività produttive siano insediati nel Comune di Scanzorosciate, che utilizzino la Denominazione d'Origine Controllata e Garantita Moscato di Scanzo e che siano sottoposti al sistema di controllo di cui al D. Lgs. n. 61/2010 e successive modifiche e integrazioni.

I soci possono appartenere contemporaneamente a più categorie.

L'adesione in forma associativa consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto, a condizione dell'espressa delega dei singoli: la delega deve essere revocabile, anche temporaneamente, per consentire agli interessati l'espressione diretta della propria volontà ogni volta che essi lo ritengano opportuno. A tal fine gli enti di appartenenza devono fornire adeguata informativa ai propri aderenti.

Articolo 6. Domanda di ammissione.

Coloro che intendono far parte del Consorzio devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, mediante raccomandata a mano o con avviso di ricevimento. La domanda deve contenere:

- l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;
- gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di competenza;
- l'indicazione della o delle attività effettivamente svolte;
- per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla denominazione Moscato di Scanzo;

- in caso in cui i vigneti siano condotti da più persone, la persona designata a rappresentare i conduttori in seno al Consorzio;
- nel caso di domanda presentata da enti collettivi, l'elenco dei propri membri suddiviso per attività svolta e categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile;
- nel caso di domanda presentata da enti collettivi, i dati relativi alla produzione, al fine di consentire il calcolo delle quote per la determinazione dei contributi consortili dovuti dall'ente, e le deleghe di cui all'articolo precedente, al fine di determinare i diritti di voto proporzionalmente spettanti: i dati di produzione devono essere aggiornati annualmente, mentre le deleghe devono essere consegnate almeno due giorni prima della data per cui è convocata l'assemblea, al fine di aggiornare il calcolo dei diritti di voto.

Articolo 7. Ammissione.

Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione, comunicando all'interessato l'esito motivato della decisione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La qualità di socio si acquisisce con l'accoglimento della domanda, cui fa seguito l'iscrizione nel Libro dei soci, fatto salvo quanto disposto all'articolo seguente.

Nel Libro dei soci, tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, deve essere tempestivamente annotata ogni variazione o fatto saliente riguardante i soci, i quali sono tenuti a farne comunicazione, a pena d'inopponibilità nei confronti del Consorzio.

Articolo 8. Quota di ammissione e contributo annuale.

I consorziati sono obbligati a versare, all'atto dell'iscrizione nel Libro dei soci, una quota di ammissione e, laddove previsto, il contributo di avviamento, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione alla prima riunione di ogni anno.

I consorziati sono altresì obbligati a versare un contributo annuale proporzionale al livello produttivo, rapportato ad ogni 50 chilogrammi di uva prodotta, 50 litri di vino vinificato e 50 bottiglie di vino imbottigliato, a seconda della categoria di cui fanno parte, considerandosi per intero quantitativi inferiori (per esempio 40 chilogrammi di uva sono conteggiati come 50, 70 chilogrammi sono conteggiate come 100).

Il contributo è fissato dal Consiglio di amministrazione alla prima riunione di ogni anno per ciascuna categoria: il contributo viene calcolato per ciascun socio, che è tenuto a

pagare un importo minimo rapportato a 50 chilogrammi di uva prodotto, 50 litri di vino vinificato e 50 bottiglie di vino imbottigliato.

Articolo 9. I diritti e doveri dei consorziati.

I soci hanno diritto a partecipare alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali, purché siano iscritti nel Libro dei soci e siano in regola con i pagamenti della quota e dei contributi.

Essi sono obbligati, oltre a quanto stabilito in altri luoghi dal presente statuto:

- a) ad osservare lo statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio, inclusi gli eventuali regolamenti interni adottati;
- b) a sottoporsi ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi assunti;
- c) a comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso;
- d) a comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;

e) a non porre in essere atti, né in persona né per mezzo di enti collettivi di cui il socio faccia parte o dei quali organi amministrativi sia membro, che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;

f) a non porre in essere, né in persona né per mezzo di enti collettivi di cui il socio faccia parte o dei quali organi amministrativi sia membro, atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;

g) a non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;

h) a non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza e al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica;

i) ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore;

l) a versare le quote e i contributi di cui agli articoli precedenti, inclusi eventuali contributi straordinari a progetto deliberati dall'assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, comunque nel rispetto dei

criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del Moscato di Scanzo.

I soggetti inseriti nel sistema dei controlli, ma non associati al Consorzio, sono tenuti al pagamento dei contributi limitatamente all'attività di valorizzazione e all'attività di tutela e vigilanza.

I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

Articolo 10. Esclusione, decadenza e recesso del socio.

La qualità di consorziato si perde per morte, recesso, decadenza ed esclusione, dovendosi in ogni caso assolvere tutti gli obblighi assunti nei confronti del Consorzio, ancorché il rapporto si risolva in corso d'esercizio.

Il consorziato ha diritto di recesso in qualunque momento, fermo restando l'obbligo di adempiere agli oneri assunti nell'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. 16 dicembre 2010.

Il recesso è esercitato tramite invio di lettera raccomandata a.r., inviata al Consiglio d'amministrazione con un preavviso di almeno tre mesi, decorsi i quali l'organo amministrativo prende atto del recesso e provvede ad annotare di

cancellazione il Libro dei soci, dovendone fare comunicazione all'assemblea alla prima riunione utile.

Il consorziato decade qualora perda i requisiti per l'adesione, di cui all'art. 5 del presente statuto, ovvero perda a qualsiasi titolo la conduzione o la titolarità della propria azienda, ovvero della quota di controllo della società consorziata: verificandosi i suddetti casi, il Consiglio d'amministrazione, anche su segnalazione di terzi, accerta i presupposti per la decadenza e la dichiara con propria deliberazione, provvedendo ad annotare di cancellazione il Libro dei soci, dovendone fare comunicazione all'assemblea alla prima riunione utile.

Al consorziato che affitta la propria azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio, secondo la procedura sopra disciplinata. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato, senza pagare alcuna nuova quota.

È escluso dal Consorzio l'associato:

- a) che violi gli obblighi fissati dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e in generale dalle delibere legittimamente adottate dagli organi consortili;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti;

c) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;

d) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili, di persona o in quanto socio o amministratore di enti collettivi;

e) negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione non esime dalle sanzioni eventualmente comminate ai sensi dell'articolo seguente.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata a.r.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma precedente. Esaurita la procedura, il Consiglio provvede ad annotare di cancellazione il Libro dei soci, dovendone fare comunicazione all'assemblea alla prima riunione utile.

Art. 11. Sanzioni.

Il Consiglio d'amministrazione può comminare le seguenti sanzioni, anche cumulative fra loro, nei confronti del consorziato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni eventualmente adottati e le delibere consiliari e assembleari legittimamente assunte, in relazione alla gravità dell'infrazione accertata:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il contributo annuale;
- c) esclusione dal consorzio ai sensi dell'articolo precedente.

I provvedimenti di cui sopra sono assunti previa audizione del consorziato, il quale può allo scopo anche valersi di memorie scritte.

Contro la sanzioni comminate il consorziato può ricorrere al Collegio Arbitrale, nel termine di 15 giorni dalla ricezione del provvedimento del Consiglio d'amministrazione, mediante lettera raccomandata inviata presso la sede del Consorzio.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione.

Il Collegio Arbitrale decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, con provvedimento motivato.

TITOLO III

FONDO CONSORTILE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 12. Fondo consortile.

Il Fondo consortile è costituito:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dai contributi degli associati ai sensi degli articoli precedenti;
- c) da ogni altro provento del Consorzio.

Art. 13. Esercizio sociale e bilancio.

L'esercizio sociale, della durata di dodici mesi, si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi ovvero, qualora il Consorzio svolga attività meramente interna, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio presenta il bilancio all'assemblea per l'approvazione. Il bilancio è redatto nel rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile ed è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota integrativa. A corredo del bilancio il Consiglio di Amministrazione redige apposita relazione sulla gestione consortile.

Eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di

riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi consortili, mediante incremento del Fondo consortile.

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività *erga omnes*, di cui all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 61/10 e successive modifiche e integrazioni, e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 7, comma 2, del suddetto Decreto, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione *erga omnes* non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio istituzionale del Consorzio verso propri soci, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione *erga omnes* preventivate per l'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni *erga omnes* e la relativa ripartizione dei contributi ai sensi di legge a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di

controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 14. Organi sociali.

Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente;
- e. il Segretario;
- f. il Collegio Sindacale;

Art. 15. L'assemblea dei soci.

All'Assemblea ordinaria spetta il compito di:

- a. determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- b. nominare i componenti del Consiglio d'amministrazione;
- c. nominare il Collegio Sindacale con il suo Presidente;
- d. approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione della denominazione tutelata;
- e. approvare i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- f. deliberare contributi straordinari;

- g. deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- h. approvare i regolamenti interni, predisposti dal Consiglio d'amministrazione;
- i. approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso;
- j. stabilire e/o modificare le unità di conto di cui all'art. 8;
- k. deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a. modifiche statutarie;
- b. scioglimento del Consorzio o proroga della sua durata;
- c. messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio;
- d. adesione del consorzio ad altri enti, aventi finalità affini o strumentali ai propri.

Art. 16. Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i consorziati iscritti al Libro dei soci e in regola con il pagamento della quota e dei contributi.

Ogni consorziato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio, dal coniuge, ovvero da un parente o affine entro il terzo grado, anche non socio. Non sono ammesse più di due deleghe per persona.

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Presidente del Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritenga opportuno o, in caso di suo impedimento o inerzia, da parte del Vice Presidente ovvero, in caso di impedimento o inerzia anche di questi, da un Consigliere in carica, o, in ogni caso, su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo raccomandata R.R., raccomandata a mano, telefax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, nonché degli argomenti da trattare. La convocazione deve essere inviata o trasmessa a ciascun consorziato al domicilio od ai recapiti risultanti dal libro soci, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, apposita comunicazione è inviata utilizzando gli stessi mezzi citati nel precedente comma, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede consortile, purché in Provincia di Bergamo.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne gli esclusi o i sospesi; alle adunanze intervengono i componenti del Collegio sindacale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questo, da altro socio da nominarsi dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, anche non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile:
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile;

- in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati.

La seconda convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, non può aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto calcolato in proporzione ai relativi livelli produttivi. In particolare:

- un voto per ogni 50 chilogrammi di uva prodotta (o frazione), per i viticoltori;
- un voto per ogni 50 litri di vino vinificato (o frazione), per i vinificatori;
- un voto per ogni 50 bottiglie (o frazione), per gli imbottiglieri.

Nel caso in cui il socio appartenga contemporaneamente a due o anche a tutte le categorie di consorziati, egli ha diritto a tanti voti quanto è la sommatoria dei voti spettantigli per ciascuna categoria.

Per la quantità di prodotto, e quindi dei relativi voti spettanti a ciascun consorziato, si farà riferimento alla produzione dell'annata antecedente per i viticoltori e per i vinificatori, e dei due anni antecedenti per gli imbottiglieri, atteso che il vino Moscato di Scanzo può

essere commercializzato solo due anni dopo l'annata di produzione.

L'adesione in forma associativa, come precisato al precedente art. 5, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto, a condizione dell'espressa delega dei singoli.

Art. 17. Verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, il verbale deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve essere trascritto senza indugio nel Libro delle assemblee.

Art. 18. Doveri e poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

Il Consiglio:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente, eventualmente attribuendo loro deleghe e poteri, anche a scrutinio palese;
- nomina un Segretario permanente, il quale potrà essere scelto anche all'infuori dei membri del Consiglio o della compagine consortile, rimarrà in carica sino revoca o

dimissioni e decadrà con il Consiglio da cui ha ricevuto la nomina;

- provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo;

- redige il progetto di bilancio preventivo;

- decide in merito all'affidamento di incarichi

professionali;

- decide in merito all'assunzione ed al licenziamento di personale, fissandone le mansioni e la retribuzione, oltre che i contratti applicabili ai rapporti;

- decide in merito ad atti e contratti inerenti l'attività del Consorzio, potendo compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli che per legge o statuto siano di competenza dell'assemblea;

- delibera sull'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

- fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 8, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;

- fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 8;

- propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla Legge n. 201/2008, come da facoltà di cui all'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 61/10;

- nomina le strutture tecniche collegiali e ne fissa il compenso;

- provvede all'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 del D.M. 16 dicembre 2010, ai sensi anche del D.Lgs. n. 61/2010 e D.M. 21 luglio 2011 e della disciplina normativa in materia con le successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza.

È altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

a) nominare in accordo col Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica:

- un comitato tecnico e un comitato marketing, precisandone attribuzioni e poteri;
- commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza: di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà i relativi ed eventuali compensi;

b) predisporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza sull'attività dei Soci, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per il perseguimento degli scopi del Consorzio;

c) invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 19. Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di cinque ed un massimo di sette elementi.

I membri del Consiglio, che devono essere diretta espressione della compagine consortile ed essere eletti tra i viticoltori, i vinificatori e gli imbottiglieri, sono nominati dall'Assemblea tra i soci del Consorzio.

Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Inoltre, non può essere nominato Amministratore del Consorzio, e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi assume cariche in organismi, enti, associazioni o società che perseguono scopi e politiche non compatibili o in concorrenza con quelli perseguiti e attuati dal Consorzio.

Gli Amministratori nominati, che nel corso del mandato perdono i requisiti per essere ammessi a socio del Consorzio, decadono dalla carica.

La decadenza e la sua decorrenza dovrà essere accertata dal Consiglio d'Amministrazione, su istanza anche di un socio: contro la deliberazione che accerta la decadenza, è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale.

Prima della convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione:

- provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale il Libro dei soci, con un elenco recante la suddivisione per categorie;
- invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso;
- propone all'Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna categoria, tenendo presente che tutte le categorie partecipanti al ciclo produttivo

presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio;

- sottopone all'Assemblea la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.

Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate, contenenti candidati fino ad un numero doppio rispetto agli eleggibili e riportanti la specifica congruità di votazione. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto.

Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di amministrazione o che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.

Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione, scegliendo tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e. Qualora i

designati rifiutino l'incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione andando a scegliere tra le altre categorie.

I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, il Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, il Vice Presidente o, in caso di impedimento o inerzia anche di quest'ultimo, anche un solo Consigliere, convocano il Consiglio d'amministrazione perché procedano alla reintegrazione dei consiglieri venuti meno: i consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato di quelli già in carica, e la loro nomina è ratificata dall'assemblea alla prima assemblea utile.

Qualora, invece, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, a reintegrare il Consiglio è l'assemblea dei soci, convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Vice Presidente o anche da un solo Consigliere, ovvero, in caso di impedimento o inerzia, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica.

I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio, da sottoporre a delibera dell'assemblea.

Art. 20. Presidente, Vice Presidente e Segretario.

Il Presidente rappresenta il Consorzio e, in tale qualità può stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nel nome e nell'interesse dell'Ente.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

In caso di assenza od impedimento temporanei del Presidente, lo sostituiscono il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere più anziano per iscrizione al Consorzio.

Nel caso in cui venga a mancare il Presidente, il Vice Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio affinché provveda ad eleggere il nuovo Presidente. Nelle more, la funzione di Presidente viene assunta dal Vice Presidente.

Nel caso in cui vengano a mancare sia il Presidente sia il Vice Presidente, un Consigliere superstite ovvero, in caso di inerzia, il Presidente del Collegio sindacale devono

convocare senza indugio il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, il verbale deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve essere trascritto senza indugio nel Libro delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 21. Funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o inerzia anche di quest'ultimo, anche da un solo Consigliere in carica, tutte le volte che lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno quattro volte l'anno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione dovranno farsi, alternativamente, con lettera raccomandata a.r., lettera raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione nonché degli argomenti da trattare. La convocazione deve essere inviata o trasmessa a ciascun consigliere al domicilio od ai recapiti iscritti sul

libro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, su richiesta di ogni interessato, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di urgenza, da convalidarsi da parte del Consiglio nel verbale della riunione, la convocazione può essere inviata o trasmessa con le stesse modalità previste dal precedente comma almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Essi, congiuntamente, potranno rilasciarne estratti. Il verbale è approvato al termine della seduta ovvero in apertura della seduta successiva.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'intero Collegio sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza. Queste possono svolgersi in più luoghi e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

Art. 22. Il Collegio sindacale.

I membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi, con scadenza all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti: almeno un sindaco effettivo e un supplente devono essere iscritti al

Registro dei revisori legali di cui al D.lgt. 27/1/1992 n. 88 e successive modifiche e integrazioni.

L'assemblea nomina inoltre il Presidente fra i membri effettivi. Per la carica non è previsto compenso, salvo diversa decisione della stessa assemblea che li nomina.

Al Collegio sindacale sono riservati i doveri ed i compiti di legge e, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci, ad esso è demandata l'attività di controllo legale dei conti.

Art. 23. Il Collegio Arbitrale.

Le controversie relative al presente statuto e al vincolo consortile, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e il Consorzio, incluse quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, purché, in ogni caso, abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile e la legge non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite, previo tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Bergamo, alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo.

Il ricorso alla presente clausola compromissoria dovrà essere segnalato alla controparte a mezzo lettera raccomandata a.r. o avviso per posta elettronica certificata.

L'arbitro decide entro 180 giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto.

La decisione comprenderà anche l'attribuzione dell'onere delle spese dell'arbitrato.

Quelle medesime controversie che non fossero suscettibili di impugnazione avanti agli arbitri saranno devolute alla cognizione esclusiva del Tribunale di Bergamo.

TITOLO V

STRUTTURE TECNICHE E COMMERCIALI - ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 24. Strutture tecniche e commerciali.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, secondo le norme di seguito riportate, le seguenti strutture tecniche collegiali:

- 1) Commissioni di assaggio;
- 2) Comitato tecnico;
- 3) Comitato marketing.

Le commissioni durano in carica un triennio e in ogni caso decadono con il Consiglio che le ha nominate.

Tali Commissioni, su campioni resi preventivamente anonimi e limitatamente alla sola fase di vigilanza sul commercio, esprimono parere in merito alla rispondenza del vino alle prescrizioni dei rispettivi disciplinari delle denominazioni tutelate.

Le Commissioni di assaggio si riuniscono su invito del Presidente o, caso di impedimento o inerzia di questi, del

Vice Presidente e deliberano validamente quando sono presenti almeno tre dei loro componenti; le deliberazioni sono fatte constare a mezzo di un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione. Mansioni ed eventuali compensi dei membri delle Commissioni di assaggio sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Per lo svolgimento di queste attribuzioni le Commissioni di assaggio si avvalgono, ove presenti, delle attrezzature del laboratorio di analisi e della sala di degustazione del Consorzio.

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare un Comitato tecnico, questo dovrà essere composto dal Presidente, dal Vice Presidente nonché da altri cinque esperti scelti tra i consiglieri o tra i soci che abbiano particolari conoscenze in materie vitivinicole o ad esse connesse.

Il Comitato tecnico ha il compito di esprimere parere consultivo sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di svolgere i compiti o di sviluppare gli studi ed i progetti tecnici che gli venissero come sopra affidati. Ove il Presidente del Consorzio rinunci a presiederlo, il Comitato tecnico elegge il proprio Presidente.

Il Comitato Tecnico si riunisce su invito del Presidente del Consorzio ovvero a seguito di delibera del Consiglio di

Amministrazione nonché per iniziativa del Presidente del Comitato stesso.

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare un Comitato marketing, questo dovrà essere composto dal Presidente, dal responsabile della funzione di promozione, valorizzazione e marketing, nonché da un massimo di tre Consiglieri e/o Soci che abbiano particolari conoscenze in materia di promozione, valorizzazione e pubblicità.

Il Comitato marketing ha il compito di esprimere un parere consultivo sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di svolgere i compiti e di sviluppare gli studi e i progetti promozionali che gli venissero come sopra affidati. Ove non ne faccia parte, il Presidente del Consorzio ha diritto di intervenire alle riunioni del Comitato marketing.

Il Comitato marketing si riunisce su invito del Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, su invito del Vice Presidente.

Art. 25. Regolamenti interni.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venir approvati dall'assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria.

Art. 26. Marchio storico e marchi consortili.

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 61/10 e del DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche e integrazioni.

Il marchio storico può essere proposto come "logo" della denominazione tutelata ed inserito nel disciplinare di produzione.

TITOLO VI

LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27. Liquidazione.

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e seguenti del codice civile, e nel rispetto dell'art. 2612, comma 2, n. 5, del codice civile.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28. Norma transitoria.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare al presente Statuto le integrazioni o le modifiche che verranno richieste dall'autorità ministeriale per il riconoscimento del Consorzio ai sensi e per gli effetti di leggi e norme in materia specifica.

Art. 29. Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

Letto, per approvazione si sottoscrive.

F.ti: Cuni Angelica

dr Peppino Nosari, notaio -